

**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA AI SENSI E  
PER GLI EFFETTI DELL'ART. 130 DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER  
L'AMMINISTRAZIONE, LA FINANZA E LA CONTABILITA' E DEGLI ARTT. 2222 E  
SEGG. DEL CODICE CIVILE.**

**Premesso**

- che il Consiglio di Dipartimento di Medicina Traslazionale ha approvato in data 17/06/2014 la pubblicazione del bando di selezione per un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per i progetti di “Supporto alla gestione dei progetti europei della Cattedra di Igiene del Dipartimento di Medicina Traslazionale” responsabile scientifico prof. Fabrizio Faggiano;
- che è stato pubblicato il bando in data 09/07/2014 con scadenza al 7/08/2014;
- che con Decreto del Direttore di Dipartimento n. 97 del 26/08/2014 sono stati approvati gli atti della procedura;
- che è risultato vincitore della selezione la Dott.ssa Cristina Cavallaro;

**Tra**

l'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Medicina Traslazionale (di seguito il Dipartimento), codice fiscale n. 94021400026, rappresentata legalmente dal Direttore Prof.ssa Fabiola Sinigaglia;

**e**

la Dott.ssa Cristina Cavallaro (di seguito il Collaboratore)

.....omissis.....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 – OGGETTO E DURATA DELLA PRESTAZIONE**

Il Collaboratore dovrà svolgere le seguenti prestazioni :

- supporto all'elaborazione di domande di finanziamento internazionali;
- gestione della segreteria scientifica per progetti di ricerca epidemiologica europei e nazionali;
- gestione contatti internazionali con partner di progetti di ricerca;
- coordinamento organizzativo di progetti di ricerca e di formazione;
- redazione di relazioni organizzative ed economiche;
- gestione economica e supporto nella rendicontazione scientifica di progetti europei;
- supporto alla disseminazione di un programma di prevenzione a livello piemontese;

L'attività si svolgerà presso la Cattedra di Igiene del Dipartimento di Medicina Traslazionale Via Solaroli, 17 – 28100 Novara

Nell'esecuzione del presente contratto, il Collaboratore agirà autonomamente, senza essere soggetto ad alcun vincolo di subordinazione salvo il necessario coordinamento generale con l'attività del Dipartimento e le altre forme di coordinamento quali la collaborazione con personale esistente ed altri collaboratori ma senza esercizio, né attivo né passivo, di potere gerarchico e/o disciplinare.

Il presente contratto viene stipulato per 12 mesi per il periodo dal 27 GENNAIO 2015 al 26 GENNAIO 2016 ed è esclusa ogni forma di tacito rinnovo.

## **ART.2 – DISCIPLINA NORMATIVA**

Il presente contratto configura un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La disciplina fiscale è dettata dall'art. 50 (ex art.47), lett. C-bis), del T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e integrazioni e, in materia previdenziale, dalle disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Il Dipartimento provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni e alla copertura assicurativa per responsabilità civile del Collaboratore con onere a carico dello stesso.

Si applica, per quanto non previsto, la disciplina di cui al libro V titolo III capo II del Codice Civile.

Al presente contratto si applicano, inoltre, ricorrendone i presupposti, le disposizioni di cui al D.Lgs 23/02/2000 n°. 38 in materia assicurativa contro gli infortuni.

## **ART. 3 - CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo ammonta a € 17.500,00, esclusi gli oneri previdenziali ed assistenziali per le quote a carico dell'ente.

Tale compenso complessivo verrà erogato in forma bimestrale posticipata; allo scopo, il Collaboratore si impegna a tenere un documento aggiornato nel quale dovrà riportare l'attività svolta nel periodo di riferimento e che dovrà essere consegnato bimestralmente all'ufficio liquidatore, previa firma del responsabile prof. Fabrizio Faggiano.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito sul c/c....

.....omissis.....

Il Dipartimento di Medicina Traslazionale non sarà in alcun modo responsabile nel caso di modificazioni delle suddette modalità di pagamento non portate a conoscenza con mezzi idonei ai sensi dell'art. 1396 del codice civile.

## **ART. 4 – TUTELA DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI**

I dati personali del prestatore acquisiti nell'ambito del procedimento vengono raccolti dall'Università e conservati negli archivi degli uffici competenti. Il rifiuto di conferire i propri dati da parte del prestatore esonera il Dipartimento di sottoscrivere ed eseguire il contratto.

Tutti i dati acquisiti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla gestione del presente contratto.

Sono fatti salvi i diritti dell'interessato di cui all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Collaboratore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui potrà venire a conoscenza nel corso della sua prestazione, in osservanza del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e della disciplina prevista in merito dal codice penale vigente.

## **ART. 5 – RECESSO E CLAUSOLA SOSPENSIVA**

Le parti pattuiscono che è fatta facoltà da parte di entrambi di recedere dal contratto con un preavviso minimo di 2 settimane. Tale preavviso dovrà essere esercitato in forma scritta con data certa.

La parte che recede dal rapporto di collaborazione senza l'osservanza del periodo di preavviso, deve alla controparte una indennità equipollente proporzionata alle giornate di preavviso non svolto con il criterio dei giorni di calendario.

E' previsto il recesso per giusta causa, laddove si verifichi una grave motivazione che impedisca lo svolgimento del rapporto collaborativo nel quale caso l'istituto del preavviso non è previsto.

L'efficacia del contratto di collaborazione è subordinata all'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della legge n. 20/1994 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. n. 78/09 convertito con modificazioni in legge n. 102/09, senza che il prestatore nulla abbia a pretendere in caso di esito negativo.

Qualora l'esito del controllo preventivo della Corte dei Conti sia comunicato al Dipartimento successivamente alla data prevista per l'inizio del contratto, lo stesso si intenderà prorogato per un egual periodo di tempo, senza ulteriori oneri a carico dell'Ente.

## **ART. 6 – SPESE**

Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso.

## **ART. 7 – FORO COMPETENTE**

Le parti dichiarano di accettare la competenza del Foro di Torino.

Novara, \_\_\_\_\_

Dipartimento di Medicina Traslazionale

Il Direttore prof.ssa Fabiola Sinigaglia

Collaboratore

Dott.ssa Cristina Cavallaro

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Collaboratore dichiara di avere letto ed approvato tutte le parti del presente contratto, con specifico riferimento agli artt. 1,5,6,7

Collaboratore

Dott.ssa Cristina Cavallaro